

Indice

Prefazione	vii
1. Diritto all'oblio e diritto di cronaca	1
2. Maternità surrogata e riconoscimento delle sentenze pronunciate all'estero	17
3. Amministrazione di sostegno e capacità di donare del beneficiario	37
4. Rifiuto del coacquisto da parte del coniuge che, in regime di comunione legale, non abbia partecipato all'atto di compravendita	49
5. Natura polifunzionale dell'assegno di divorzio	59
6. L'adozione di minore disabile a persona maggiorenne con una differenza di età ben superiore a quella massima prevista dalla legge: profili di legittimità	75
7. Tutela dei legittimari pretermessi e azione di simulazione di un contratto di compravendita dissimulante una donazione	87
8. Revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti	101
9. Istituzione di erede e legato in sostituzione di legittima: l'usufrutto generale	115
10. Accessione e costruzione su fondo comune da parte di uno solo dei comproprietari	135
11. Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente costitutivo e/o traslativo di diritti reali di godimento su cosa altrui	153

12. Obbligazioni pecuniarie: cumulo interessi moratori e interessi compensativi	163
13. Clausola penale e istituti affini nel contratto di <i>leasing</i>	183
14. Responsabilità del proprietario per interventi di bonifica di siti contaminati	199
15. Locazione immobiliare a uso abitativo e omessa registrazione del contratto	211
16. Natura giuridica del condominio e delle relative obbligazioni. Il rimedio a disposizione del condomino per il recupero di somme indebitamente pagate a titolo di quote condominiali	241
17. Preliminare di compravendita di immobile abusivo	259
18. Danno non patrimoniale	281
19. <i>Compensatio lucri cum damno</i>	295
20. Divieto di patto commissorio, patto marciano e mutuo	311
21. Causalità costitutiva ed estintiva. <i>L'onus probandi</i> e il rischio della causa ignota	325
22. Vizi della cosa nel contratto di compravendita e <i>onus probandi</i>	337
23. Responsabilità da lesione del diritto al consenso informato	359

Prefazione

Semplicità, ordine e logicità.

Questi sono gli ingredienti necessari e sufficienti a garantire la riuscita di un buon parere e di un buon atto giudiziario.

Lo scopo dei volumi è proprio quello di tracciare uno schema logico attraverso il quale condurre per mano il lettore, lungo tutti i passaggi che portano alla soluzione finale.

Come noto, uno schema è la delineazione sommaria di elementi da impiegare e da sviluppare, un modello semplificato, ma non semplicistico, di una realtà, di un fenomeno, di un oggetto, di un problema.

Come tale, pertanto, lo schema richiede di essere adattato, caso per caso, alle diverse realtà, fenomeni, oggetti e problemi che, di volta in volta, è chiamato a rappresentare e sintetizzare.

Mentre, quindi, come si vedrà, lo schema, con i suoi snodi fondamentali, sarà per lo più sempre uguale a sé stesso, invece le questioni e la loro trattazione varieranno, non solo dal punto di vista contenutistico, ma anche nella loro stessa forma espressiva ed espositiva, a seconda del tipo di necessità e urgenza dialettica che richieda la singola problematica.

In questo modo, lo schema si presterà a veicolare un metodo, senza fornire un vero metodo, perché le regole e i modelli, per funzionare, hanno bisogno anche di libertà e creatività.

Qualsivoglia parere, o qualsivoglia atto giudiziario è personale, così come soggettiva e personale è la valutazione di chi lo legge.

A partire da questo presupposto, non può che convenirsi sul fatto che non esiste il parere o l'atto giudiziario perfetto, in quanto, al più, può esistere il parere o l'atto giudiziario che semplicemente funziona, perché è corretto dal punto di vista giuridico, chiaro quanto a forma espositiva, completo in tutti i suoi sviluppi e, infine, coerente nel ragionamento perché frutto di passaggi logicamente collegati fra loro.

Pertanto, le proposte inserite in questi volumi hanno, come obiettivo unico, quello di suggerire alcune modalità di svolgimento che “semplicemente” funzionino, e di offrire al candidato dei preziosi punti di partenza per individuare la propria “strada personale” e delle affidabili guide lungo il percorso, frastagliato, della chiarezza, della coerenza e della consequenzialità.

Cristina Maria Celotto

**Pareri di diritto civile
2019**



1. DIRITTO ALL'OBLIO E DIRITTO DI CRONACA

IL CASO

Tizio conveniva in giudizio un quotidiano locale, il direttore di detto quotidiano e la giornalista autrice di un determinato articolo che rievocava un episodio di cronaca nera di circa trent'anni prima, che lo aveva visto come protagonista e per il quale aveva già espiato la sua pena.

Sosteneva Tizio che la pubblicazione dell'articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo dall'episodio, non soltanto aveva determinato un profondo senso di angoscia e prostrazione, che si era riflesso sul suo stato di salute piuttosto precario, ma aveva anche causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto era stato esposto a una nuova "gogna mediatica" quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività di artigiano, era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo il triste episodio dalla coscienza sociale.

I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la domanda attorea ed esponendo, in particolare, che la rievocazione dell'avvenimento a distanza di anni non era stata affatto illecita, neppure sotto il profilo della violazione del diritto all'oblio, perché era avvenuta nell'ambito di una rubrica settimanale dedicata agli avvenimenti più rilevanti della città accaduti negli ultimi 30/40 anni e che per diverse ragioni (quali l'effe-ratezza del delitto, la giovane o giovanissima età della vittima o degli assassini, il particolare contesto nel quale era maturato e si era svolto l'omicidio, la straordinarietà della decisione giudiziaria) avevano profondamente colpito e turbato la collettività della piccola città.

Il Tribunale rigettava la domanda di Tizio, osservando che l'art. 21 Cost. ha espressamente escluso che la stampa e in genere i mezzi di comunicazione possano essere soggetti ad autorizzazioni o censure, non ammettendo qualsiasi pubblica ingerenza, preventiva o successiva, sui contenuti dell'informazione. In questo quadro d'insieme, secondo il giudice non

potrebbe nemmeno sostenersi attribuito all'autorità giudiziaria un potere di apprezzamento discrezionale in merito all'interesse all'informazione e alla sua opportunità.

A fronte della sentenza sfavorevole, Tizio si reca dal proprio legale di fiducia per valutare la seria opportunità di interporre utilmente appello avverso la sentenza di primo grado.

IL QUESITO

Premessi cenni sul diritto all'oblio e sul suo atteggiarsi nelle forme di comunicazione via *internet*, il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il richiesto parere in forma motivata.

LO SVOLGIMENTO

1. Premessi cenni

Il diritto all'oblio corrisponde alla pretesa di un individuo di essere dimenticato, o meglio, di non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Tradizionalmente, l'espressione indica il diritto di una persona a non vedere (più) pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, e dalle quali è trascorso un notevole lasso di tempo.

Il diritto all'oblio, quindi, si riferisce a vicende in relazione alle quali la pubblicizzazione, cioè la diffusione della notizia, era da considerarsi lecita nel momento in cui è avvenuta.

Tale diritto si radica sul rilievo per cui l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso nello spazio temporale necessario a informarne la collettività, mentre con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire: in sostanza, con il trascorrere del tempo il fatto esce dal pubblico dominio, per riacquisire l'originaria natura di fatto privato.

Il diritto all'oblio si sostanzia, quindi, nella pretesa di un individuo a tornare padrone della propria storia personale e di recuperarne il controllo anche dopo che è stato oggetto di divulgazione, eliminando ciò che non appartiene più alla propria identità personale. Agisce, quindi, su quello che è stato il passato di un soggetto per

tutelare il suo futuro, con ciò ricollegandosi agevolmente al diritto all'identità personale.

L'avvento di internet ha, evidentemente, comportato una modifica nel modo di intendere il diritto all'oblio, in ragione delle diverse modalità di divulgazione dell'informazione. Infatti, sul *web* la ripubblicazione non è più necessaria, atteso che per la stessa organizzazione dell'informazione su *internet*, l'informazione non viene cancellata ma resta sempre disponibile.

Pertanto, si registra un cambiamento nel ruolo del tempo, giacché non si fa più riferimento al tempo trascorso fra un evento e un altro, ma al tempo di permanenza dell'informazione. L'informazione non esce mai dall'attenzione del pubblico, con la conseguenza che l'esigenza da salvaguardare non è quella di non ripubblicare, quanto piuttosto quella di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente anni prima, nel presente.

Il diritto all'oblio può attuarsi con diverse modalità, quali, il diritto alla cancellazione del dato dal *database* sorgente ovvero il diritto di ottenere la cancellazione anche dai data base che hanno ripubblicato la notizia. A tal proposito si osserva che il "considerando" n. 66 del nuovo regolamento privacy prevede che: *"per rafforzare il 'diritto all'oblio' nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali"*.

La corrispondente formulazione normativa sembra voler attribuire al titolare del trattamento la responsabilità derivante dall'aver pubblicato il dato, che si traduce, nell'onere, per il titolare citato in giudizio da chi si dichiara danneggiato dalla sua omissione, di *"dimostrare che non aveva notizia, né poteva averne, circa il trattamento compiuto da un titolare a cui egli, per ipotesi, non abbia comunicato la richiesta di cancellazione, e che dunque abbia continuato a trattare i dati personali oggetto della richiesta di cancellazione"*. Al fine di garantire tale risultato, il GDPR stabilisce un (indefinito) obbligo tecnologico: il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, adotta, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento, che stanno trattando i dati personali, della richiesta